

REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N°

2206  
- 4 NOV. 2005

SEDUTA DEL

AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

DIPARTIMENTO

**OGGETTO** L.R. 27 marzo 1979, n° 12 e successive modificazioni ed integrazioni – Art. 5 - Modalità di costituzione del deposito cauzionale, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori minerari e della completa realizzazione dei lavori di sistemazione finale, nella coltivazione di cave e torbiere.

Relatore

ASSESSORE DIPTO AMBIENTE, TERRITORIO,  
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ

La Giunta, riunitasi il giorno

alle ore

13,00

nella sede dell'Ente,

- 4 NOV. 2005

		Presente	Assente
1. Vito DE FILIPPO	Presidente	X	
2. Gaetano FIERRO	Vice Presidente	X	
3. Carlo CHIURAZZI	Componente	X	
4. Rocco COLANGELO	Componente		X
5. Francesco MOLLICA	Componente	X	
6. Giovanni RONDINONE	Componente	X	
7. Donato Paolo SALVATORE	Componente	X	

Segretario: *Avv. Maria Carmela Santoro*

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 3 pagine compreso il frontespizio e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° \_\_\_\_\_ UPB \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Assunto impegno contabile N° \_\_\_\_\_ UPB \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

Esercizio \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  per estratto



- VISTA la L.R. 2 marzo 1996, n° 12 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la D.G.R. n° 11 del 13 gennaio 1998;
- VISTA la D.G.R. n° 2903 del 13 dicembre 2004;
- VISTA la D.G.R. n° 1148 del 23 maggio 2005;
- VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n° 1443 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, Titolo II Cap. VI;
- VISTA la Legge Regionale 8 marzo 1999, n° 7 di attuazione del D. Lgs. n° 112/98;
- VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n° 128 recante norme di polizia delle cave e delle miniere, in attuazione della Legge 4.3.1958, n° 198;
- VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n° 624 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 27 aprile 1955, n° 547 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- VISTA la Legge Regionale 27 marzo 1979, n° 12 recante norme per la disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d'acqua, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2005, n° 19 recante modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 27 marzo 1979, n° 12;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 della predetta L.R. n° 19/2005, la Giunta Regionale deve determinare, con proprio atto deliberativo, le forme, le modalità i tempi ed i contenuti del deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori minerari e della completa realizzazione dei lavori di sistemazione finale;
- VISTO l'allegato regolamento per la costituzione del deposito cauzionale anzidetto, contenente anche l'articolato delle condizioni richieste per le garanzie prestate con fideiussione;
- RILEVATA la necessità di deliberare in materia con urgenza, al fine di evitare una prolungata interruzione dell'attività istruttoria delle istanze in giacenza;

Su proposta dell'Assessore al ramo;

ad unanimità di voti,


### DELIBERA

di approvare le forme, le modalità, i tempi ed i contenuti del deposito cauzionale di cui all'art. 5 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n° 12, così come sostituito dall'art. 5 della Legge Regionale 25 febbraio 2005, n° 19, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 5 e 27 della L.R. 12/79 e successive modifiche ed integrazioni, riportate nell'allegato "A".

L'ISTRUTTORE

  
(Geom. Vito Antonio Nella)

IL RESPONSABILE P.O.

  
(Ing. Nicola Cafarella)

IL DIRIGENTE

  
(Dr. Giuseppe Gilberti)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



REGIONE BASILICATA

## ALLEGATO "A"

**Costituzione del deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori minerari e della completa realizzazione dei lavori di sistemazione finale delle aree sottoposte ad attività estrattive (in applicazione dell'art. 5 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n° 12, come sostituito dall'art. 5 della Legge Regionale 25 febbraio 2005, n° 19).**

1. Il deposito cauzionale può essere costituito, a scelta della ditta autorizzata alla esecuzione dei lavori di coltivazione mineraria, in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria dell'Ente Regione Basilicata.

La cauzione può essere costituita, sempre a scelta della ditta autorizzata, anche mediante fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta.

2. Il Garante (la Banca, l'Intermediario finanziario o l'Impresa di assicurazione che rilascia la garanzia fideiussoria) si impegna nei confronti dell'Ente Regione Basilicata, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute dal Contraente (Ditta autorizzata alla esecuzione dei lavori minerari) per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, a) per la completa realizzazione dei lavori di sistemazione finale delle aree sottoposte ad attività estrattiva, b) per la corretta esecuzione dei lavori minerari, eventuali inadempimenti relativi a prescrizioni emanate dalla Regione Basilicata, eventuali risarcimenti per danni provocati all'ambiente.
3. Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente a prima e semplice richiesta scritta dell'Ente Regione Basilicata e, comunque, non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente stesso sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Il Garante non potrà opporre all'Ente Regione il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del cod. civ. e dovrà rinunciare formalmente ed espressamente ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del cod. civ.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto all'Ente Regione Basilicata come motivo invalidante della garanzia.

Non potranno essere posti a carico dell'Ente Garantito imposte, spese nonché ogni altro eventuale onere relativo e conseguente alla garanzia.

4. La somma garantita dalla fideiussione è pari all'importo stimato nel progetto per la esecuzione dei lavori di sistemazione finale (come stabilito dall'art. 5 della Legge



Regionale 27 marzo 1979, n° 12), maggiorato dell'importo pari ad € 1,00 per ogni metro quadrato di superficie autorizzata, a garanzia della corretta conduzione dei lavori minerari.

5. La garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di quindici giorni dalla data di consegna all'Ente Garantito, non sia comunicato al Contraente che la garanzia fideiussoria stessa non è ritenuta valida.

Il Garante si impegna a non apportare modificazione alcuna al contenuto della garanzia fideiussoria senza preventiva comunicazione all'Ente Garantito al quale sarà pertanto notificata ogni variazione. Dette eventuali variazioni si intenderanno tacitamente accettate nei termini e con le modalità di cui al comma precedente.

6. L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula della garanzia, che non potrà essere successiva alla data di inizio dei lavori minerari;
- b) ha validità pari alla durata dell'autorizzazione, con possibilità di rinnovo in relazione ad eventuali periodi di proroga;
- c) perdura in ogni caso fino al giorno di emissione del provvedimento regionale di presa d'atto della ultimazione dei lavori minerari e della completa realizzazione dei lavori di sistemazione finale autorizzati.

La garanzia potrà essere progressivamente svincolata, a richiesta del Contraente, in misura proporzionale all'avanzamento dell'esecuzione (tanto dei lavori minerari quanto dei lavori di sistemazione finale), in massimo tre fasi intermedie al raggiungimento del 25%, del 50% e del limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ultimazione dei lavori minerari e dei lavori di sistemazione finale, nonché l'avvenuta corretta esecuzione delle fasi di avanzamento, dovrà risultare da apposito verbale di accertamento, redatto a seguito di sopralluogo effettuato congiuntamente dall'Ufficio regionale competente in materia di attività estrattive, dal legale rappresentante del Contraente (Ditta autorizzata alla esecuzione dei lavori minerari) o da suo delegato, e dal direttore dei lavori minerari.

Lo svincolo totale o parziale del deposito cauzionale o della fideiussione, nei termini e per le entità anzidetti, è subordinato alla preventiva consegna all'istituto Garante, da parte del Contraente, dell'originale della garanzia prestata unitamente a copia del provvedimento amministrativo dell'Ente Garantito che dispone lo svincolo della garanzia stessa.

7. La somma garantita dalla fideiussione viene rivalutata ogni tre anni in base all'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

8. In caso di controversia fra il Garante e l'Ente Regione Basilicata, il foro competente è quello di Potenza.



Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

*e. faulstich*

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 10-11-05  
al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

*F. Luongo*